

COMUNE DI POSTUA

Via Cappella, n.2

C.F.82001530029
Te.015/7690006

C.A.P.13010

e-mail: postua1@libero.itP.IVA 00415640028
Fax 015/7690921

ORDINANZA N° 32/2017 per la disciplina della pubblicità dal 8 dicembre 2017 al 8 gennaio 2018

IL SINDACO

- Preso atto che nel periodo dal 8 dicembre 2017 al 8 dicembre 2018 lungo le vie e piazze del Comune si terrà la consueta manifestazione dei presepi con conseguente notevole affluenza di pubblico e di turisti;
- Ritenuto di evitare qualsiasi forma di pubblicità o cartellonistica che disturbi lo svolgimento della manifestazioni anche con riguardo alla pubblicità sonora, con mezzi mobili e tramite volantinaggio, nel periodo sopra indicato;
- Visto il vigente Codice della strada;
- Vista la L. 689/81;
- Visto l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 e smi;

ORDINA

1. con effetto immediato, per il periodo dal 8/12/2017 sino al giorno 8/01/2018 e per l'intero territorio comunale, è fatto divieto di effettuare pubblicità, mediante volantinaggio e/o affissione e/o apposizione di manifesti, su pali dell'illuminazione pubblica e della segnaletica stradale, sugli alberi, nonché sui muri o qualsiasi altro posto e struttura, non regolarmente autorizzati;
2. altresì, è fatto divieto di distribuire e/o lasciare, volantini, deplianti, manifesti, opuscoli pubblicitari o altro materiale sotto le porte di accesso, sugli usci e negli androni delle abitazioni private, sul parabrezza o lunotto delle autovetture e, comunque, su tutti gli altri tipi di veicoli.
3. è fatto divieto sia di esporre cartellonistica o manifesti comunque denominati sia di effettuare comunicazioni sonore tramite mezzi mobili di qualsiasi tipo sull'intero territorio comunale;
4. i trasgressori materiali della violazione, incaricati della distribuzione del prodotto pubblicitario e l'obbligato solidale/l'azienda committente, individuata nel soggetto commerciale il cui prodotto o attività viene reclamizzata, saranno soggetti, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00; saranno inoltre applicate le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, previste dal codice della strada;
5. All'atto della contestazione, i trasgressori sono tenuti a cessare il comportamento scorretto ed a ripristinare la situazione quo ante, dando atto che l'eventuale inottemperanza verrà perseguita ai sensi di legge.
6. Per l'applicazione delle sanzioni, di cui al precedente punto 4, si osservano le norme stabilite dal Capo I, sezione I e II, della legge 24.11.1981, n.689.
7. Non è soggetta all'osservanza delle superiori prescrizioni, la distribuzione a mano dei volantini, non pubblicitari, riguardanti: a) le attività istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva nel proprio territorio, e delle altre istituzioni pubbliche; b) l'attività religiosa, scolastica, sanitaria e/o altre attività, svolte da organizzazioni del servizio civile e da associazioni di volontariato, senza alcuno scopo di lucro - Onlus.

DEMANDA

la trasmissione di copia del presente provvedimento al Comando Compagnia Carabinieri per quanto di loro competenza anche al fine dell'esecuzione del presente provvedimento

AVVERTE

Ai sensi dell'art.3, 4°c., della legge 241/90, avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al T.A.R. competente o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Postua, 7/12/2017

Postua, 7 Dicembre 2017

